

Legge regionale 19 novembre 2001, n.57

Interventi a favore della produzione vivaistica di piante ornamentali ottenuta con metodi di coltivazione biologica.

ARTICOLO 1

(Finalita`)

1. La Regione Toscana, nell`ambito della politica agroambientale volta a tutelare l`ambiente e la salute dei produttori e dei consumatori e nel rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, e della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell`Agenzia regionale per lo sviluppo e l`innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)", promuove le attivita` di ricerca, sperimentazione e diffusione dei metodi di coltivazione biologica applicati alla produzione vivaistica di piante ornamentali e di alberi di natale, intervenendo con l`assegnazione finanziaria di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 2

(Assegnazione finanziaria)

1. La Regione Toscana attribuisce all`Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l`Innovazione in Agricoltura (ARSIA) una assegnazione finanziaria straordinaria di Euro 100.000, pari a Lire 193.627.000, per la realizzazione di progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione relativi alla produzione vivaistica ottenuta con metodi di coltivazione biologica di piante ornamentali e di alberi di natale da parte di imprese operanti nel settore florovivaistico.

2. L`ARSIA attua l`intervento di cui al comma 1 tramite bandi pubblici, ai sensi della disciplina vigente.

ARTICOLO 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall`attuazione dell`articolo 2 della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del Bilancio di previsione per l`esercizio finanziario 2002.